

**EMENDAMENTI dell'Assessore Boni  
al pdl n. 207 e abbinati**

*All'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 12/2005, dopo le parole "tra territorio rurale e quello edificato", sono inserite le parole ", nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate".*

*All'articolo 10, comma 3, lettera h), della L.R. n. 12/2005, dopo le parole "quelli di efficienza energetica", sono aggiunte le parole ", mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali."*

*Dopo l'articolo 13 della L.R. n. 12/2005 è aggiunto il seguente nuovo articolo 13 bis:*

**"Art. 13 bis**

**(Disposizioni di raccordo tra PGT e PTC di parchi regionali)**

1. Il comune il cui territorio ricade, in tutto o in parte, all'interno di un parco regionale, qualora in fase di redazione del PGT o di sue varianti abbia la necessità di individuare zone di interesse comunale all'interno del piano territoriale di coordinamento del parco, propone all'ente gestore l'adozione di apposita variante, da approvarsi con le procedure di cui all'articolo 19 e seguenti della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, con tempi ridotti per ogni fase procedimentale alla metà.
2. Si definiscono zone di interesse comunale, ai fini della variante al PTC del parco secondo le modalità previste dal presente articolo, le aree la cui disciplina urbanistica è riservata al PGT dei singoli comuni.
3. Nel caso l'ente gestore del parco non adotti la proposta di variante di cui al comma 1 entro trenta giorni dal suo ricevimento, la regione, su richiesta del comune, attiva apposita consultazione con il comune e l'ente gestore del parco al fine di raggiungere un'intesa. Nel caso l'intesa non si perfezioni entro trenta giorni dalla richiesta del comune, la regione, non oltre i successivi trenta giorni, può sostituirsi all'ente gestore del parco nell'adozione della variante al PTC del parco unicamente al fine di individuare le zone di interesse comunale proposte dal comune e di definirne gli indirizzi di attuazione.
4. Il provvedimento di adozione della variante al PTC del parco di cui al comma 3 è pubblicato, a cura della regione, nell'albo pretorio del comune interessato, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, con l'indicazione della sede ove si può prendere

visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro i successivi trenta giorni; il comune entro i successivi trenta giorni trasmette alla regione la relativa proposta di controdeduzioni.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la giunta regionale procede all'approvazione della variante al PTC del parco, con le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, anche in relazione alla proposta di controdeduzioni formulata dal comune.”.

*All'articolo 14 della L.R. n. 12/2005, il nuovo comma 4 bis, come proposto dal pdl 207, è sostituito dal seguente:*

“4 bis. Il PGT può stabilire i casi in cui i piani attuativi e le loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale e approvati dal consiglio comunale, con applicazione della procedura di cui ai precedenti commi.”.

*All'articolo 15, comma 2, lettera d), della L.R. n. 12/2005, dopo le parole “l’inserimento ambientale e paesaggistico”, sono inserite le parole “con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione”.*

*All'articolo 15, comma 2, lettera f), della L.R. n. 12/2005, dopo le parole “per l’inserimento ambientale e paesaggistico”, sono aggiunte le parole “, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale;”.*

*All'articolo 15 della L.R. n. 12/2005, sono ritirate le due modifiche proposte dal pdl 207 e identificate con le lettere v) e w) nel testo presentato dal Relatore a luglio. Si trattava della riformulazione della lettera g) del comma 2 e del nuovo comma 2 bis.*

*All'articolo 19, comma 2, lettera a), della L.R. n. 12/2005, al numero 2), dopo le parole “di interesse regionale e nazionale”, sono aggiunte le parole “, con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale;”.*

*All'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 12/2005, alla lettera e), dopo le parole “in materia di sicurezza”, sono aggiunte le parole “, con particolare riguardo*

all'obbligo di installazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall'alto;".

*All'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 12/2005, dopo la lettera i), è aggiunta una nuova lettera i bis): "i bis) le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali."*

*All'articolo 38 della L.R. n. 12/2005, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente nuovo comma 7 bis:*

*"7 bis. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, fatta salva la facoltà di rateizzazione."*

*All'articolo 102 bis della L.R. n. 12/2005, come proposto dal pdl 207, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente nuovo comma 4:*

*"4. La giunta regionale detta i criteri di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in sede di definizione delle modalità per la pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 7, comma 2."*